

Gianluca Perri

Pietro Perri

Anumministrazione Separat Berni Uso Civico
Antica Università di Intermesoli ,
Gli usi civici tra passato, presente e futuro

Pert. Programmi e ricerche territoriali di Pietro e Gianluca Perri

Via dei Ricci n. 14 Impruneta 50023 Firenze 055208372

Copyright: Pert. Tutti i diritti

Presentazione

L'ASBUC (Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico) *dell'Antica Università di Intermezzo* costituitasi a seguito delle elezioni del 21/9/1998 intende con la presente ricerca storico – territoriale sensibilizzare tutti i cittadini per una migliore conoscenza degli *Usi Civici*.

Le antiche Universitas oggi ASBUC del nostro territorio, così come le vicine Comunanze dello Stato Pontificio o le Comunioni familiari montane dell'arco alpino sono state e sono comunità di vita.

Esse non rappresentano solo comproprietari di beni particolari: boschi e pascoli, goduti in modo collettivo, ma rappresentano o tornano a rappresentare persone che esprimono e devono recuperare, nell'articolazione dell'organizzazione fondiaria, una scelta squisitamente antropologica della vita: *il primato della comunità sul singolo*

Queste comunità in quanto “ formazioni sociali” sono non solo riconosciute e tutelate dalla Repubblica italiana (art. 2 della Costituzione) ma sono garantite nella loro organizzazione della personalità giuridica di diritto privato (art. 3 L. 97/94).

Come meglio si capirà nel leggere la ricerca, i presupposti delle antiche Universitas oggi ASBUC , sono stati : *a*) un territorio, *b*) una collettività, *c*) una antichissima *adprasio* del territorio da parte di una gens che spostandosi in origine su un terreno inabitato lo occupò e lo fece suo o con il lavoro o per concessione del Sovrano.

Nell'età di mezzo, *i con – sortes* , cioè coloro che avevano “fuoco e terra” in un territorio ed ai quali l'abitare in quel territorio attribuiva un complesso di diritti e doveri a cui un abitante esterno non partecipava, non solo autoregolavano il godimento dei pascoli, dei campi, dei boschi comuni, ma altresì deliberavano sui loro affari e sui loro rapporti con popoli vicini stabilendo norme di comportamenti reciproci.

Nel Meridione le forme di proprietà collettiva su terre proprie erano dette: *demanio universale o comunale o civico*; ma la parola demanio non dipendeva dal fatto che si trattava di beni pubblici, cioè appartenenti agli enti pubblici territoriali; essa derivava dalla parola latina *dominus* intendendosi per il demanio universale *l'Universitas come domina*;(secondo altri l'espressione *demanio* ha un altro significato: esso era usato per dare atto che le terre erano state originariamente del potere centrale, cioè del re quale vero *dominus* e che quindi facevano parte dei beni del re chiamato appunto demanio).

Dopo gli eventi del XVIII secolo avvenne che nel centro e nel sud d'Italia il *consortium loci* ovvero l' *Universitas* finì col confondersi con il nuovo ente territoriale, il Comune, sorto agli inizi del XIX sec. e col tempo venne a perdersi anche la memoria della distinzione tra patrimonio comunale e patrimonio della collettività; in pochi casi i con-sortes sono riusciti a mantenersi separati dal Comune e la loro *Universitas* ha conservato la capacità di autorganizzazione.

Nel nord Italia invece l'antico *consortium* si è proposto come gruppo chiuso con divieto di aperture agli estranei e con il risultato di preservare la natura privata delle loro associazioni a cui sono chiamati solo i discendenti degli antichi originari.

Con l'istituzione dei Comuni, nel nostro caso nel 1808 fu istituito il Comune di Pietracamela che comprendeva oltre a Intermesoli anche Fano Adriano e Cerqueto, che furono separati nel 1816, le antiche *Universitas* furono emarginate ed ebbe inizio la divisione dei beni collettivi e la privatizzazione surrettizia di buona parte di questi.

L'Italia unita accomunò fenomeni di proprietà collettiva di diversa origine e di diversa natura; con la legge n.1766/27 si tentò la trasformazione delle proprietà collettive in proprietà solitarie di soggetti privati e per le numerose usurpazioni nel frattempo perpetuate se ne propose la legittimazione che, al contrario, funzionò da incentivo ad altre occupazioni abusive.

Con la stessa legge, l'apertura delle terre collettive a tutti i cittadini residenti fu il cavallo di Troia che condusse al disinteresse della collettività originaria verso le proprie terre e quindi, nella maggior parte dei casi, all'amministrazione di esse da parte dell'Ente Comune che, col tempo, perdendosi la memoria dell'origine dei boschi e dei pascoli, li avrebbe goduti e amministrati come facenti parte del suo patrimonio.

Il ritorno alle libertà democratiche portò al recupero dei valori e della cultura delle collettività locali ed al loro riconoscimento come associazioni regolate da norme statutarie: con legge del 17/4/ 1957 n.278 venne stabilito che “ all'amministrazione separata dei beni di proprietà collettiva della generalità dei cittadini abitanti nel territorio frazionale, provvede un comitato di cinque membri eletti nel proprio seno...”

Oggi con la legge n.97 del 1994 recante “nuove disposizioni per le zone montane” che prevede all'art.3 c.1. “ *di valorizzare le potenzialità dei beni agro-silvo-pastorali in proprietà collettiva sia sotto il profilo produttivo sia sotto quello della tutela ambientale e a tal fine le Regioni provvedono al riordino della disciplina delle organizzazioni montane comunque denominate*” sulla base dei principi che stabiliscono *che alle organizzazioni predette è conferita la personalità giuridica di diritto privato e che resta ferma la autonomia statutaria delle organizzazioni che determinano con proprie disposizioni i criteri oggettivi di appartenenza..* si apre una pagina nuova.

Secondo il Prof. A. Germanò dell'Università La Sapienza di Roma le norme di questa legge si applicano anche alle collettività del centro e sud Italia titolari di beni civici per cui le varie Associazioni esistenti hanno il potere di auto determinarsi nella disciplina associativa, nella gestione dei beni collettivi e nell'esercizio delle attività agro-silvo – pastorali, con l'obbligo non già di conformarsi a regole statali, ma di comprendere nello statuto specifiche disposizioni che garantiscono la conservazione della proprietà collettiva.

Egli prospetta l'ipotesi che la Regione può, con una sua legge, trasformare le ASBUC in *Enti di diritto privato* gestori dei beni collettivi degli abitanti di una frazione, dando credito alla speranza che la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni ecologicamente rilevanti sia più che utile.

Di fronte a questa prospettiva il conoscere la storia della nostra collettività che è indissolubile dagli usi civici esercitati per secoli su queste nostre montagna, vuol dire riproporre in forma attuale il vero modello "ecologico" del rapporto montagna/ società locale in grado di ristabilire quel rapporto ottimale di uso sociale ed economico delle risorse ambientali.

Intermesoli luglio 2001

Corrado Bellisari
Presidente ASBUC
Dell'Antica Università di Intermeoli

1) Parte Prima: Brevi cenni storici

I popoli italici

Un tempo, (VI sec. A.C.) la dorsale appenninica era abitata da varie tribù sabelliche ed osco – umbre che avevano dato vita ad un ampio agglomerato di popolazioni italiche divise tra loro ma distinte da quelle confinanti.

I Sabelli erano frazionati in numerosi gruppi e sottogruppi : Umbri, Sabini, Piceni, Sanniti. Bruzi; fra i gruppi dei Sabelli, vi erano i Praetutii che occupavano il territorio fra il Tronto e il Vomano con centro in Interamnia e confinavano con le tribù dei Vestini e dei Marrucini.

Poco sappiamo dell'organizzazione delle popolazioni che abitarono la nostra area in questo periodo; si può tuttavia ipotizzare che essendosi stabilito, col passare del tempo, un forte legame fra ciascuna tribù e il proprio ambito territoriale, si era arrivati ad una stabile presa di possesso del territorio che può essere datata nel II millennio A.C.

Una delle testimonianze che ci restano del periodo suddetto sono i numerosi sentieri e mulattiere che superavano gli impervi “*vada*” tra i versanti montuosi del Gran Sasso e dei Monti della Laga e che formavano una immagine chiara della disposizione dei villaggi e dei santuari (*tauta*) situati in genere presso sorgenti ossia della varia articolazione delle civitas delle tribù sabelliche.

Ogni insieme di villaggi appartenenti alla stessa tribù confluiva nel *pagus*, una sorta di distretto territoriale, la cui estensione corrispondeva a precise necessità di carattere pratico e culturale.

L'estensione e la configurazione del territorio del *pagus* erano, come afferma il Sereni, sempre in stretto rapporto con le date caratteristiche del paesaggio geologico e vegetale; *i pagus* situati nelle aree di media e alta montagna ,così come è dimostrato ancora oggi dalle partizioni comunali che in taluni casi ricalcano antichi confini, erano sostanzialmente più estesi rispetto a quelli situati nelle basse valli e in pianura.

Le diverse comunità facenti capo ai *pagus* erano associate tra loro in una sorta di confederazione i cui rapporti interni erano legati *alle modalità di uso dei territori comuni*.

In posizione centrale rispetto ad ogni gruppo di vici , appartenenti ad ogni singolo *pagus*, erano localizzate nelle aree di fondovalle e sulle prime pendici collinari, le terre comuni che si estendevano nelle parti più alte verso le selve dove, in porzioni di territorio di pertinenza di ogni singolo *pagus* chiamate *compascua*, gli abitanti di ogni tribù vi conducevano le greggi e vi esercitavano gli usi comuni di legnatico, caccia e pesca.

Esistevano inoltre compascua intertribali di pertinenza di diversi pagi, in genere situati nelle zone più alte della montagna, destinati all'uso promiscuo di popolazioni di più pagi; durante l'estate in questi pascoli potevano affluire anche i pastori e le greggi appartenenti a tribù diverse.

I compascua intertribali svolgevano una importante funzione sociale: essi rappresentavano un punto di incontro tra popolazioni dei diversi versanti che stabilivano, talvolta tra liti e controversie, le regole collettive d'uso di questi territori.

E' probabile che, nell'ambito del *pagus*, il compito di elaborare questa sorta di "normativa" non scritta fosse affidato ad una assemblea popolare che, assolvendo anche alle funzioni di polizia campestre, si occupava di controllare l'uso delle terre; il regolamento disciplinava le modalità e le forme di concessione degli appezzamenti nei territori di fondo valle, stabiliva i tempi di rotazione agricolo-pastorali e fissava la data delle singole operazioni colturali e dei raccolti.

Inoltre particolare attenzione era dedicata alla manutenzione della viabilità che collegava, sfruttando i percorsi ed i valichi naturali, i villaggi delle diverse tribù.

Questo insieme di regole e di modalità d'uso del territorio è la base sulla quale si svilupperanno poi gli "usi civici" che qui, come in altre zone degli Appennini, hanno radici antichissime, e che sono tuttora vigenti.

Il periodo dei Romani

L'integrazione delle popolazioni sabelliche nella confederazione romano – italica avvenne con qualche concessione sul piano della continuità del loro modello economico tradizionale: l'uso di estese terre comuni adibite al pascolo alla caccia e al legnatico fu mantenuto anche durante il periodo dell'impero romano e solo le terre di pianura furono divise tra i soldati veterani ed adibite alla coltivazione agricola.

Le zone montane fra cui il nostro *Regalis Mons* rimasero *ager publicus* e i pascoli estivi che vi erano compresi, detti *saltus*, erano parte dell'*Ager Publicus Populi Romani*

Il nostro territorio si trovò ad essere compreso fra i territori di importanti città romane: Amiternum , Beregra, Castrum Novum e Teate e, per collegare i loro diversi insediamenti i Romani riadattarono, anche e soprattutto a fini militari, la maggior parte delle preesistenti vie di comunicazione e, fra queste, il diverticolo che attraverso il passo delle Capannelle e la valle del Vomano giungeva prima a Montorio (Beregra?) e da qui lungo il fiume ad Atri (Hadria): nella zona tra la piana del Chiarino e Fano a Corno furono infatti rinvenuti molti basoli di epoca romana forse parte del tracciato di una preesistente mulattiera che attraverso il Vado di Corno sfociava e sfocia tuttora su Campo Imperatore.

Dell'uso del valico della Portella in epoca romana non c'è testimonianza; è quindi da ritenere che il collegamento con la valle dell'Aterno fosse assicurato dal passo delle Capannelle che attraversava il territorio dei Vestini .

La presenza di questo asse di comunicazione favorì il processo di penetrazione romana sui bassi pendii del Gran Sasso dove i nuovi conquistatori si attestano soprattutto nelle sue pendici meridionali .

Nella nostra zona non è stato finora individuato nessun centro romano di età repubblicana e imperiale; le testimonianze segnalano, per il periodo coevo, la presenza di insediamenti tradizionali; questo dato fa presupporre la sopravvivenza di società pastorali in ostilità con i coloni romani stanziati nelle piane costiere e nell'altro versante del massiccio.

A questo proposito, come sostiene il Sereni, è possibile immaginare che i Romani al fine di non sconvolgere in maniera radicale gli usi delle popolazioni locali e l'organizzazione economica indigena , lasciarono a questi le terre compascuali dove essi potevano continuare ad esercitare liberamente le loro attività secondo i loro usi tradizionali.

Va ricordato tuttavia che i Romani, al fine di realizzare un sistema di delimitazioni di competenze più consono alla loro amministrazione, favorirono la tendenza a spartire i grandi compascua intertribali fra le comunità dei singoli *pagus*; in queste aree più interne il quadro degli assetti territoriali rimasero pressochè immutati mentre, nelle aree di piana e fino alle pendici collinari, con la distribuzione delle terre ai veterani si modificarono in gran parte le strutture del paesaggio.

I secoli dell'alto medioevo.

Con la caduta di Roma ebbe inizio per il nostro territorio un passaggio storico di grande importanza in quanto si mantenne e si definì la struttura geografica degli insediamenti che si erano andati consolidando; le popolazioni germaniche, dopo i gravi avvenimenti della conquista, si integrarono nelle organizzazioni sociali esistenti apportandovi valori e conoscenze della loro cultura.

I longobardi si stanziarono sul nostro territorio gradualmente e per gruppi: queste organizzazioni tribali e militari erano denominate *Fara* ed erano gruppi con ascendenza comune (editto di Rotari del 643).

In sintesi la *Fara* era composta da un gruppo di famiglie discendenti dallo stesso capostipite che costituivano, se messe insieme, i vari nuclei dell'esercito longobardo; insieme si spostavano nei movimenti di invasione e l'assegnazione delle terre conquistate veniva dai re effettuata per *fara*; nel nuovo insediamento *il nucleo familiare manteneva la comunanza dei pascoli e dei boschi e gli obblighi di aiuto per l'assistenza reciproca.*

Le popolazioni indigene che vennero a contatto con il longobardi nelle diverse zone del territorio italico, si integrarono con le leggi e gli usi dei popoli germanici e questa integrazione favorì sia il riemergere delle preesistenti forme di insediamento sparso (vici e pagi) risalenti alla tradizione sabellica, sia l'affermarsi di altri siti che si richiamarono a toponimi longobardi: Fara filiorum Josse, Guardia Vomano, Cesacastina .

Le comunità così riunite e integrate dettero vita anche alla costruzione di nuovi centri abitati in quota posti al centro dei territori di pertinenza che nell'uso comune delle risorse naturali avevano la loro struttura di base.

L'uso comune del territorio rimase valido nel successivo periodo Carolingio allorché il patrimonio fondiario si articolò in una pluralità di castelli o corti posti al centro dei poderi e circondati da pascoli, boschi e incolti di uso comune a tutte le famiglie del villaggio; più villaggi formavano un comitatus sotto la protezione di un signore che esercitava il potere giurisdizionale e la difesa del distretto dove vi erano le terre proprie della collettività residente.

La dominazione carolingia si attuò su diversi piani: innanzitutto con l'istituzione di un ordinamento comitale di cui fecero parte anche i duchi longobardi di sicura fedeltà e poi con un rapporto di alleanza con la Chiesa di Roma che vide persone fedeli al re nel governo di Abbazie e Vescovadi; nel Teatino si era affermata la dinastia degli Attonidi di origine longobarda che ebbe in San Giovanni in Venere il suo caposaldo.

In questo periodo la cultura religiosa rivestì un ruolo di grande importanza e la predicazione del cristianesimo rappresentò l'anello di congiunzione fra le diverse culture dell'alto medioevo.

La Chiesa e gli ordini monastici

La strutturazione del territorio che più tardi sarà denominato la Valle Siciliana, ebbe fra i suoi promotori la Chiesa e gli Ordini monastici; nella Diocesi di Penne il potere vescovile seppe convivere con l'attivismo e la presenza dei diversi ordini monastici.

Risulta che, intorno all'anno mille le Abbazie benedettine di San Clemente a Casauria da cui dipendeva San Clemente al Vomano, di San Vincenzo al Volturno, di Santa Maria di Farfa e di Montecassino possedevano beni nel territorio abruzzese e Pennese.

La Chiesa vescovile di Santa Maria di Teramo possedeva con i terreni siti tra il fiume Chiarino e il Vomano il Castello di Chiarino che gli furono donati dal conte di Penne nel 963 e nel 1058 come risulta dalla *Cartula de Clarino*.

Essendo vescovo di Penne Ottone dei Conti di Loreto (nominato nel 1190), venne istituito nel 1195 il Monastero di Santa Maria in Civitella , primo complesso dell'ordine cistercense in Abruzzo e casa madre della Grancia di Santa Maria del Monte di cui si dirà in seguito.

Da un documento del 1184 del Papa Lucio III si apprende: “ debbono fedeltà al Vescovo e alla Chiesa di Penne i chierici dei monasteri di San Giovanni ad Insulam (tra Capsano e S.Gabriele di Isola), di Santa Maria di Ronzano (Castel Castagna), San Salvatore ad Fanum (Fano a Corno) , San Giovanni in Casanello (presso Atri), San Nicola in Galbano”, e di altri monasteri distribuiti nel nostro territorio.

Un altro importante Monastero, San Niccolò a Tordino aveva il possesso di San Cassiano di Cesa di Francia, di San Salvatore di Castelli, di San Pietro di Collalto; la Chiesa di Santa Margherita di Leognano apparteneva ancora al Monastero di San Giovanni in Venere.

Quindi verso la fine del XII secolo il territorio della valle Siciliana era diviso tra gli ordini monastici, la Curia di Penne che contava diverse pertinenze di Chiese, e la Chiesa vescovile di S. Maria di Teramo oltre agli abitanti che occupavano le zone di montagna.

E' probabile che le strutture ecclesiastiche si siano formate nei pressi di villaggi e corti esistenti ma è certo che, con l'incremento della popolazione rurale riferibile allo sviluppo della cosiddetta “rivoluzione agraria” dell'anno mille l'iniziativa monastica favorì e assecondò la costituzione di *cellae* (unità elementari con cui si articolava la presenza monastica sul territorio) che divennero il punto di riferimento del sistema organizzativo territoriale *dei castellae e dei castra*.

Il Catalogus Baronum

Il libro del Catalogus Baronum registrò il servizio militare dovuto dai titolari di feudi o semplici proprietari in occasione della leva straordinaria imposta da Ruggero II nel 1150.

Dall'elenco degli afferenti i militari di leva risulta che tra il 1150 e il 1168 nella nostra zona sorgevano: Triganus (Fano Adriano), Petroniano, Colledonico, Aquilano, Clarino, Tossicia, Ornano, Collalto, Isola, Castelli, Aquaviva, Forca di Valle, Vico e Palearia .

Non risultano citati i toponimi di nostro specifico interesse e non possiamo dire se il loro territorio era ricompreso in Fano (Intermesoli) e in Isola (Pietracameria) o se non soggetto ad alcuna signoria, come gli altri luoghi sopra citati, in quanto il *Regalis Mons* godeva della dipendenza diretta imperiale del regno normanno di Ruggero II presente nella nostra regione dal 1140 e, le conquiste dei Normanni consistettero fin da principio nel fabbricare le ville ai castelli recinti

Sappiamo che Oderisio di Collepietro, il più conosciuto dominus della zona, era l'amministratore dei beni che l'Abbazia volturnese aveva in Castelli, Collalto, Forca di Valle, Pagliara, Isola e San Nicola a Corno.

I discendenti della famiglia di Collepietro, conti di Pagliara, furono famosi personaggi ecclesiastici ed ebbero incarichi importanti a corte dei Normanni e degli Svevi.

Maniero fu gran cancelliere di Guglielmo II (da cui ebbe la contea di Manoppello e la signoria di Guardiagrele dove si stabilì) e in tale carica fu riconfermato da Enrico VI, Costanza e Federico II; il fratello Gualtieri fu vicinissimo a portare la famiglia sul trono di Sicilia.

Nelle terre da loro amministrare ricadenti anche nella nostra valle, detta appunto *siciliana*, si ebbe un consistente sviluppo dell'allevamento e della transumanza come conseguenza degli echi della politica normanna.

L'avvento dei Normanni e degli Svevi

La fine del XII e l'inizio del XIII secolo fu il periodo dei grandi cambiamenti per la nostra zona e per l'intera regione: la ricostituita unità del mezzogiorno sotto la corona Normanna (1130-1189) e poi Sveva (1194- 1266) ricompose i luoghi di vita dell'allevamento transumante.

La ripresa della transumanza indusse forti modificazioni favorite dalla politica prima di Guglielmo II e poi di Federico II; la normativa di Guglielmo II oltre a favorire l'allevamento e salvaguardare la transumanza, promuoveva insediamenti fissi per il controllo dei territori formati da vaste estensioni di prato- pascolo.

Le strutture giuridico consuetudinarie normanne prevedevano l'uso delle terre del demanio regio concedendole ai cittadini che vi si stabilivano e che le utilizzavano; Federico II con la costituzione di Melfi del 1231 recepite queste disposizioni le integrò con le nuove norme che regolavano la transumanza e le relative imposizioni fiscali fra cui la tassa *fida* sulle pecore raccolta da esattori detti *ballivos* della dogana di Foggia.

E' indubbio che la ripresa della transumanza favorì forti indotti insediativi che si svilupparono durante il regno di Federico II con la presenza e la mediazione dei Cistercensi i quali, già presenti nel territorio abruzzese (Monastero di Civitella), ebbero i pascoli di Campo imperatore e vi costruirono *la Grancia* (casa rurale) di S.Maria del Monte.

Nel 1224 Federico II chiamò a raccolta dalle Abbazie Cistercensi i conversi (operai al seguito dei monaci) ***per costruire castra et domicilia in diversi luoghi e demani del suo impero***".

Intorno ai pascoli della nostra montagna venne quindi a formarsi una grande massa di lavoro umano che aiutata dalla presenza dei monaci e dal loro insegnamento per le nuove tecniche agricole e costruttive cominciò a sedimentare nei luoghi del suo lavoro.

E' questo il periodo della formazione della maglia infrastrutturale del nostro territorio che in molti suoi elementi vige tuttora; si ha notizia della esistenza di alcuni insediamenti che attorno al 1250 formavano i villaggi di San Leuti de Petra, Santa Maria e San Lorenzo de Intermezula (pergamena del 1268 conservata presso la Curia Vescovile di Penne) e le *cellae* di S. Onofrio , S.Reparata della Cona per citare solo quelli di nostro interesse.

Sono questi gli insediamenti che, unitamente a Sancti Egidi e S. Maria de Cerqueto, Santa Maria de Troiano, ritroviamo nell'elenco delle Chiese che versavano le decime dei primi anni del 1300 alla Curia di Penne da cui dipendevano.

In questo periodo l'organizzazione territoriale dei due versanti del nostro massiccio pur seguendo due linee diverse: nella parte meridionale gran parte della popolazione dei castelli confluì in un solo luogo *Acculi* dove fondò L'Aquila mentre nella parte settentrionale si svilupparono e consolidarono gli insediamenti esistenti, mantenne l'organizzazione di base formata dai territori comuni dove si esercitavano gli usi civici.

Le liti che ben presto cominciarono tra i confocolieri *intus ed extra moenia* dell'Aquila portarono prima alla distruzione di molti castelli della zona nord – occidentale del massiccio (Guasto – Genca – Chiarino – Pedicino e Veio) e alla perdita dell'uso esclusivo dei pascoli e poi alla privatizzazione di gran parte delle proprietà collettive di quel versante dove è ben nota la storia della famiglia Cappelli.

Al contrario nella nostra zona, dove si devono essere rifugiati anche alcuni dei confocolieri dei castelli diruti confinanti e dove le proprietà collettive continuarono a svolgere la loro funzione di supporto gratuito all'allevamento del bestiame e si suppone con buoni risultati, se è vero che verso la fine del XV secolo (1496) l'Aquila, ormai fiorente città mercantile, tentò di annettersi alcuni dei castelli della nostra zona e, fra questi, Intermesoli ,Pietracamela, Cerchiara e Tossicia, si svilupparono e si consolidarono le autonomie locali ovvero le *Universitas* del popolo gestite sulla base delle antiche consuetudini e degli statuti rurali come in Isola.

Nel libro della colletta regia versata a Carlo I d'Angiò, succeduto agli Svevi, figurano nel 1270 le località di *Capsano, Castanea, Castillione de Pennis, Ciriscara, Collalto, Collem dominicum, Furca, Insula, Paleariae Trianum cum casale, Cameri, Rocca filiorum Josse*.

Allo stato della ricerca non siamo in grado di individuare il casale censito con Trianum (Fano) anche se ci sembra di poter dire che si tratta di S.Maria dell'Annunziata (che si ritrova nelle decime del 1324 col nome di *S. Marie de Triano*); insieme a S.Maria dell'Annunziata abbiamo nel bacino superiore della nostra zona, S.Reparata della Cona e S.Onofrio.

Nei pressi di questi villaggi sorti attorno alle cellae su menzionate vi era un tempo il Podio Ramonte, (nella zona di Colle della vita), oggi non più esistente; ma questo toponimo lo ritroviamo in molti dei documenti del XIV secolo fra cui: il Laudo di cui diremo, la carta del Bonifazi del 1587 dove sono riportate le località dello *Aprutii Ulteriori* e la cartografia più recente del Rizzi- Zannoni della fine del XVIII secolo.

Se guardiamo la cartografia odierna notiamo che permangono una serie di ruderi o toponimi che seguono la linea di costa lungo la Val Vomano e verso i monti della Genca - San Franco e raffigurano un ampio bacino d'utenza forse molto frequentato nei secoli intorno all'anno mille.

Le Università

All'inizio dal XIV secolo (1324) i villaggi della nostra zona che versavano le decime alla Curia di Penne erano : S.Maria e S. Laurenti de Intermezula, S.Leuti de Petra, S.Egidi de Cerqueto, S.Maria de Triano. Nell'Atto pubblico (detto anche Albarano) stipulato tra le Università di Pietracamela e Intermesoli il 19/5/1730 e conservato nell'Archivio del nostro Comune sono richiamati il *Laudo del 1388* e il *Laudo del 1636 stipulati tra le due Università*, riguardante la gestione dei rispettivi territori e contenente le norme di uso dei compascua.

I Laudi e gli Statuti rurali sono documenti molto importanti per capire gli usi civici; ricordo che gli Statuti di Isola del 1419 sono l'unico testo pervenutoci e scritto in lingua volgare locale della Valle Siciliana.

L'Albarano è composto da 41 pagine cioè 20 fogli scritti nelle due facciate e il 21° foglio scritto in una sola facciata; vi sono riportati il Laudo del 3/11/1388 con la sentenza che il Vicario di stato fece in nome del conte di Monoppello e il Laudo del 4/9/1635 con la sentenza emanata dal marchese Ferdinando d'Alarcon y Mendoza.

Nell'atto è scritto al f.13 retro: con definitiva sentenza o Laudo. Arbitriamo, laudiamo decidiamo e definitivamente decretiamo che dell'Untà e uomini delli sopra detti nostri castelli della Pietra Camela e Intermesoli si debba 1° osservare ed attendere il sopra scritto Laudo e sentenza arbitrata data e fatta nell'anno 1388. Per questo l'Untà e uomini di detti casali *debbano possedere e stan nel possesso, conforme per il passato*, che per maggior chiarezza si distingue: dalle Vene del Crocevia in sopra verso li monti e montagna nominata in detto Laudo si debba possedere come si è posseduto per il passato senza innovazione alcuna. (ndr. Montagne di Pietracamela e Intermesoli (f. 5.r)

I due atti o Laudi riportati nell'Albarano ci dicono che gli abitanti di Pietracamela e Intermesoli godevano, ognuno per il proprio territorio, diritti di uso civico su beni di proprietà collettiva; infatti i signori che nel tempo si sono succeduti nella giurisdizione delle Valle Siciliana, dai Pagliara agli Orsini e da questi al Mendoza, non avanzano negli atti suddetti alcuna pretesa salvo la riserva fatta dal Mendoza per il territorio di Cese del Poggio sito a confine tra le Università di Intermesoli e di Cerqueto (f.13).

L'importanza del documento è evidente perché in esso si affermano i principi fondativi della vita sociale ed economica delle comunità stabilitesi nel nostro territorio nel corso del XIII secolo; dalla lettura dell' Albarano si evince e comprende :

- a) le comunità dei villaggi originari coagulate in Intermezula e la Pietra Cameria erano proprietarie dei rispettivi territori di pertinenza descritti.
- b) nei primitivi Laudi riconfermati nell'Albarano sono scritte le regole d'uso per le zone di pascolo definite come la montagna di Intermesoli e la montagna di Pietracamela.
- c) gli usi civici ivi descritti comprendono l'uso di pascolo, di legnatico, di raccolta delle erbe e dei frutti del bosco, di seminazione, uso delle acque
- d) che le due Università avevano pascoli comuni, ovvero compascoli *dalla cima del Castello Raimonte, dalli limiti di Vallepresa, dalli limiti di piedi li Cippeti, dal rio Oloroso fino a Fassino* (f.7) che furono descritti nell'Albarano dal perito agrimensore Vitantonio Sorbi di Tossicia a seguito di sopralluoghi eseguiti il 17-20-22 luglio del 1729.

Ma, l'altra notizia che si evince dal documento, è che nel periodo tra il 1268 (anno del documento in archivio della Curia di Penne) e il 1388 (anno del primo Laudo) si erano consolidati gli insediamenti definitivi formati dai nuclei storici di Intermesoli che erano sorti attorno alle Chiese di San Lorenzo (zona alta dell'attuale insediamento) e di Santa Maria (restano i ruderi essendo diruta intorno al 1960); così come si era consolidato l'insediamento detto *La terra* (*torra* in forma dialettale che indica il castellum seu oppidum cinto di mura) della Pietra Cameria .

Non conosciamo purtroppo quali furono le cause che portarono la nostra comunità a coagulare negli insediamenti vicini che erano siti in posizione intermedia rispetto a quelli individuati *di Sant'Onofrio, Santa Reparata. San Lorenzo e Santa Maria*; sappiamo solo che nelle decime papali figurano solo San Lorenzo e Santa Maria e che nell'ultimo periodo della baronia degli Orsini, figurano tra i loro tributari le terre di Intermesoli , Pietra Camela , Fano Adriano, e verso il versante di valle Cerqueto, Chiarino, Isola e Fano a Corno (elenco del 1454).

Attenzione: le famiglie infeudate del nostro territorio, gli Orsini fino al 1520 e poi i Mendoza dal 1526 fino all'eversione della feudalità (1806) ebbero il giustizierato e i corpi feudali quali ad esempio: *il corpo della legna e della paglia, il corpo della bagliva, della portolania, il corpo della zecca, pesi e misure, il corpo della colletta, oltre ad altre imposte indirette quali il doversi servire del frantoio, del mulino delle gualchiere e altre strutture di servizio di proprietà del feudatario*; ma non ebbero beni feudali come già richiamato in precedenza.

Dopo la sottoscrizione dell'Albarano le due Università parteciparono attivamente alla formazione del Catasto Onciario che fu ultimato intorno al 1748; sarebbe utile, per la copia originale dell'Università di Intermesoli conservata nell'Archivio Comunale provvedere al suo restauro, trattandosi di un documento importante per la storia della nostra comunità .

Nel Catasto Onciario come nel Catasto preonciario del 1692, furono annotati, tutti i beni dell'Università compresi quelli dati in affitto o in uso; il catasto era quindi formato, fra l'altro, *dall'apprezzo* cioè dalle stime dei beni posseduti dagli enti ecclesiastici e dai cittadini, *dalle rivele* cioè le dichiarazioni di possesso e di reddito effettivo, dallo "stato discusso" cioè il bilancio di previsione dell'Università; non vi è fatto cenno di nuove regole o statuti rurali per cui è da ritenere che rimanevano in uso le regole e i confini del compascolo stabiliti nell'Albarano.

Con la fine del secolo XVIII ebbero inizio, nei diversi Stati che formeranno più tardi il territorio nazionale, i tentativi di liquidazione degli usi civici e di ripartizione dei beni collettivi; nelle Province napoletane si incominciò con la Prammatica del 1792 *De Administratione Universitatum* con cui si emanavano le norme per la censuazione dei demani e in particolare al capo VI si stabiliva che: " *dei terreni propri delle Università quelli che siano addetti al pascolo saranno ripartiti tra i possessori degli armenti e per la picciola industria dei cittadini non possidenti...pagandone discreta fida*" e al capo XIII " *per quei terreni di proprietà dei cittadini ma soggetti all'uso del pascolo, quando non siano coltivati, se ne potrà affrancare la servitù*".

2) L'epoca moderna.

Dall'Università al Comune attuale.

A seguito degli eventi di fine settecento e inizio ottocento furono emanate diverse leggi di chiara ispirazione napoleonica; fra queste si ricordano la legge amministrativa per cui Pietracamela divenne Comune principale nel 1808 per i territori di Intermesoli, Cerqueto e Fano Adriano; questi ultimi due furono separati nel 1816 e formarono il Comune di Fano.

Con un'altra legge, quella del 1806 e il decreto di applicazione del 1810, si prevedeva lo scioglimento delle promiscuità e la ripartizione delle terre demaniali; all'art.1 della legge è scritto: " *i demani di qualsivoglia natura. saranno ripartiti ad oggetto di essere posseduti come proprietà di coloro ai quali toccheranno*" e all'art.7 " *i demani promiscui saranno divisi tra quelle università o altri possessori che vi hanno diritti civici*".

Dai documenti in nostro possesso si evince che, per il nostro territorio, lo scioglimento della promiscuità di pascolo tra le due Università avvenne più tardi e continuarono ad operare le antiche regole.

Facendo seguito alle sue ordinanze del 1811 e del 1813 il Commissario Ripartitore fu costretto ad intimare al Sindaco di procedere alla nomina di un perito per l'individuazione delle terre da ripartire avendo i Decurioni espresso parere contrario alla ripartizione.

In Pietracamela alcuni appezzamenti di terre furono effettivamente ripartiti fra venti partecipanti come risulta dall'elenco allegato al bando del 27/12/1811 mentre in Intermesoli, come scrive l'Ing. Gaetano Lorito furono sistemate con ordinanza del 27/12/1813 le occupazioni abusive avvenute fino a quel momento (v. relazione demaniale dell'Ing. Lorito).

Questi documenti ed altri quali gli affitti per le erbe esuberanti, gli atti di incasso per gli affitti delle erbe, parte delle ricevute dei terraggi, delle quote, delle incotte oltre ad altri dati riguardanti i fatti che si sono svolti dopo il 1811 e nel corso del XIX secolo sono conservati nell'Archivio del nostro Comune.

Fra questi noi citiamo l'attestato del 31/12/1879 a firma del Sindaco Francesco Dionisi, del Segretario Nicola di Cesare e degli assessori Natale Dionigi e Domenico Mirichigni, dove si legge che : “ *l'erbe estive della montagna di Pietracamela e di Intermesoli furono affittate per il 1879 per la complessiva somma di lire 3551,72 tremila cinquecento cinquantuno e centesimi settantadue e cioè:*

- *Montagna di Pietracamela* £. 2426,69

- *Montagna di Intermesoli* £. 1000,00 per un totale di £. **3426,69**

con una leggera differenza tra le somme dichiarate, dovuta forse all'aggio.

Qualche anno dopo il 1891 con contratto di affitto registrato in Montorio al Vomano il 16/1/1892 vol 23 atti pubblici n.259 fol.153, lo stesso Francesco Dionisi prendeva in affitto dal Comune per nove anni e per l'annuo canone di lire 2440 “ *tutti i pascoli della montagna di Pietracamela giusta i soliti confini e **non esclusi i campestri alti della montagna** che sono i terreni sui quali il pascolo promiscuamente appartiene e all'ente comune e ai proprietari locali del bestiame ovino*”.

Nello stesso periodo e precisamente il 9/6/1888 si concludeva l'affitto per quattro anni dei *terreni seminativi di Intermesoli (denominati gabelli)* in base all'annuo corrispettivo di £. 200 duecento offerte del Sig. Di Nardo Francesco fu Giuseppe.

Un altro importante documento storico di fine secolo XIX è la indagine conoscitiva effettuata negli anni 1896-97 dal perito agrimensore Giuseppe Bartolomei di Tossicia su incarico del Sindaco del Comune; in questa indagine la definizione planimetrica delle occupazioni abusive delle terre collettive è riportata su tavole colorate di pregevole fattura.

Queste tavole con la relazione allegata sono conservate nello archivio comunale e rappresentano le prime configurazioni planimetriche in un periodo in cui era ancora in uso, nel catasto, lo stato descrittivo e non rappresentativo dei luoghi.

Infatti, anche se la legge di formazione del nuovo catasto geometrico particellare vigente, era stata promulgata un decennio prima e cioè nel 1886, fino a quel momento, considerata la lentezza delle operazioni, si erano formate forse solo parte delle dichiarazioni censuarie.

I primi regolamenti d'uso civico

Il secolo XIX si chiudeva con la stesura del regolamento del pascolo inviato per l'approvazione nel 1899 alla Prefettura di Teramo e, dopo alcune note e prescrizioni, approvato all'unanimità nella seduta consiliare del 11/03/1904; questo regolamento è formato da 29 articoli di cui si riportano alcuni articoli che confermano le precedenti regole e le antiche consuetudini dell'Albarano.

Art.1. Per l'esercizio del compascolo il territorio del Comune è diviso in due grandi zone: l'una detta canna di Pietracamela formata da tutti i terreni riportati nella **sezione B** del catasto provvisorio, l'altra detta canna di Intermesoli composta da tutti i terreni riportati nella **sezione A** del catasto suddetto.

Art. 2 La canna di Pietracamela abbraccia le contrade Camiero, Piedipozza della formica fino al Cantone, Ponte Rio Senarico, Serenone della Codacchia, Serra di Collesforche, Cima alta, tutta la piana che confina con la Macchia, Arapietra, Portella, Sambuca, Prato retrivo, Peschio delle prata, Limitone, Castelluccio, Peschio della croce, Forma del mulino, Casetta Tricinci, Balzo e Fonte liscia.

Art.3. Quella di Intermesoli le seguenti contrade: Venaquaro, Fonte gelata, Costa delle Frascare, S.Onofrio, Piano della Grotta, Costa delle vacche, Fonte S.Marco, sopra le vigne, Terra d'Ottavio, Colle Prato, Fonte Martignana, Pischiarellino, Vena Piano.

Art. 15 La zona di Intermesoli si divide in tre zone: superiore, media, inferiore.

Art. 8 La canna di Pietracamela è divisa in tre zone... art. 11 la zona superiore si divide in campestrini e montagna propriamente detta.

Art. 12 ... nella contrada detta Prati di Pietracamela il pascolo è proibito da gennaio alla falciatura... art.22 è proibita la falciatura dei prati di P. e I. prima del tempo che ogni anno verrà stabilito con apposito manifesto della giunta municipale.

Art.23 I terreni sui quali si pagano i cosiddetti Gabelli non possono essere seminati a crocetta, coltivati ad orto e a vigna.

Con successivo regolamento approvato dal Consiglio il 13 /1/1910 recante *Norme per il pascolo sul demanio comunale*, restano quasi identiche le zone del pascolo individuate col precedente regolamento e le novità consistono in :

- le due zone di pascolo vengono godute ognuna per la propria parte e quindi non viene più esercitato il compascolo.
- Viene reintrodotta la tassa di fida per i capi di bestiame
- Viene introdotto il regolamento del legnatico composto da 17 articoli mentre il regolamento per il pascolo risulta composta da 19 articoli.

Prima e dopo la legge n.1766 del 16/6/ 1927

Il decreto legge n.751 del 23/5/1924 che più tardi sarà trasformato nella legge del '27 recante le norme per l'accertamento e la liquidazione generale degli usi civici , cercava di ricondurre ad un unico schema i diritti delle popolazioni e di abolire tutti i diritti civici su terre private con la prescrizione di quelli non dichiarati entro i sei mesi dalla entrata in vigore della legge stessa; per l'attuazione delle norme legislative era prevista la figura del Commissario regionale (art.25)

Dopo il decreto legge del 1924 e nell'arco di tempo intercorso fino al giugno del 1927, data di emanazione della legge n.1766, il Podestà del Comune e il Consiglio comunale si dettero un gran da fare per mettere ordine nella materia e furono emanate una serie di delibere fra cui citiamo:

- Delibera consiliare del 12/4/1924 per la riconfinazione beni comunali e mandato alla giunta per la nomina di un tecnico.
- Delibera consiliare del 11/5/1924 con cui furono aumentati al quintuplo rispetto alla delibera del settembre 1877 i *Gabelli* pagati per le quote del demanio seminatorio .
- Delibera consiliare del 13/4/1925 fu aumentata l'aliquota della tassa *per le Quote, Incotte e Posti di Fabbrica* al quintuplo come in precedenza era avvenuto *per i Gabelli*; con delibera successiva del 16/5 stesso anno fu approvato il regolamento di tassazione.
- Delibera della giunta del 28/4/1926 per la riconfinazione beni comunali e incarico al Geom. A.Partenza .
- Delibera consiliare del 31/8/1926: fu approvato il nuovo regolamento per gli usi civici che per la prima volta inseriva tra i beni demaniali il demanio seminatorio (punto c art.1) riportato nel regolamento del 1938.
- Il Geom A. Partenza trasmise in data 23/10/1926 (prot.com.le 1419 del 26 successivo) “ *gli atti inerenti la riconfinazione dei terreni comunali con allegato l'elenco degli occupatori abusivi che si erano obbligati a rilasciare i terreni da essi abusivamente posseduti in tenimento di Pietracamela*” e la disponibilità a proseguire nell'incarico di perizia; per questi ultimi atti necessita una ricerca presso il Commissariato in quanto sino al momento non sono stati rinvenuti presso l'Archivio del nostro Comune.

Entrata in vigore la legge n.1766 del 16/6/ 1927 che di fatto riportava le norme aggiornate del decreto del 1924, il Commissario Regionale agli usi civici, non sappiamo se d'accordo o meno con il Comune, chiamò ad espletare l'istruttoria demaniale non il Geom. Partenza bensì un nuovo tecnico nella persona dell'Avvocato Ignazio Marcozzi di Teramo il quale rimise due relazioni nel settembre del 1931 e nel dicembre del 1932.

Le relazioni Marcozzi riportano i dati dei verbali redatti dal De Citis nel 1811-13 per quanto riguarda i terreni demaniali che erano individuati per difetto e a livello descrittivo e conferma quanto scritto dal De Citis in merito al fatto che “ *i cittadini hanno diritto di coltivare le terre comunali: la porzione annua è della terza parte del genere che raccolgono che pagano all'affittatore dell'Università*”; riporta il prospetto dei terreni demaniali trasmesso nel 1879 al Prefetto di Teramo, elenca i dati del catasto del 1692 in riferimento all'Università e specifica nel capitolo V° relazione 1932, che:

- *in merito alla tassa Gabelli detta corrisposta venne istituita dal Comune da tempi immemorabili, dapprincipio veniva corrisposto la metà del raccolto prodotto dai terreni e ciò fino a circa l'anno 1908, epoca in cui il Comune sostituì alla corrisposta in natura quella in danaro*
- *quanto sopra detto vale anche per le quote e le incotte con la differenza che mentre i Gabelli sono terreni adatti per la semina del frumento ed altro, questi ultimi sono appezzamenti di terreno coltivati ad erbe (incotte) e prati con faggi(quote)*
- *I posti di fabbrica sono invece appezzamenti di terreno siti nelle adiacenze dell'abitato e dati ai cittadini richiedenti per costruire fabbricati; questi corrispondono una tassa annua e sono quando intendono fabbricare si procederà alla regolare vendita del terreno.*

Allegato alla relazione del 1932 è l'elenco dei reddenti le quote, incotte, gabelli e posti di fabbrica riferiti, si suppone, all'anno precedente.

Nelle due relazioni Marcozzi non si fa alcun accenno al regolamento degli usi civici vigente e non è data alcuna notizia per quanto riguarda le indagini Bartolomei e Partenza, segno evidente della incomunicabilità tra Ente locale e Stato rappresentato dal Commissariato usi civici.

Le comunità locali tra pubblico e privato

Negli anni che seguirono si concretizzarono alcuni avvenimenti che segnano tutt'oggi la problematica delle proprietà collettive: da una parte il Comune provvide nel 1938 all'aggiornamento del regolamento usi civici e dell'elenco dei reddenti; dall'altra il Commissariato dette incarico nel 1935 all'Ing. Gaetano Lorito di procedere alla sistemazione demaniale sulla base dell'istruttoria Marcozzi; nel frattempo, dopo oltre mezzo secolo, si concludevano le operazioni di formazione del nuovo catasto geometrico particellare che prendeva il posto del catasto descrittivo.

Se mettiamo a confronto gli atti del periodo si comprende che ogni parte interessata seguiva una sua strada:

- il Comune col regolamento del 1938 e la lista dei reddenti le quote incotte, gabelli e posti di fabbrica, riproponeva gli usi civici nei modi e nei luoghi in cui si erano svolti per secoli.

- il Commissario usi civici accogliendo le risultanze della perizia Lorito predisponendo le successive legittimazioni indipendentemente dagli atti comunali; i privati che, nel cinquantennio di formazione del catasto avevano fatto registrare molti possessi goduti a titolo di gabelli, incotte, quote, posti di fabbrica o appropriati (basta leggere le note trascritte nei livelli: *per antico possesso*) trovarono nel nuovo catasto particellare un complice inprevisto, facendo registrare come proprietà i terreni goduti in possesso e concessi in affitto.

Infatti se sovrapponiamo sulle aree demaniali così come descritte nel regolamento usi civici del 1938 i fogli del nuovo catasto abbiamo la visione immediata della sovrapposizione tra la proprietà collettiva e la proprietà “oggi privata?”.

Molte di queste posizioni furono regolarizzate con le legittimazioni degli anni cinquanta di cui si dirà, mentre rimasero non definite alcune zone fra cui i Prati di Pietracamela, chiamati Prati di Tivo dal 1955 con la cartografia IGM. L’elenco dei *reddenti i Gabelli, le quote, le incotte e i posti di fabbrica* da me reperito presso l’Archivio comunale è del 1938 e contiene n. 118 nominativi per le quote, le incotte ed i posti di fabbrica e per i Gabelli 27 nominativi.

Nella sua risposta del 13/7/1940 al Commissario usi civici l’Ing. Lorito in riferimento alla sua relazione presentata il 16/4/1949 precisava:

- doversi attribuire alla diversità di metodi cui sono state eseguite le misure per quanto attiene alla differenza tra l’estensione del demanio riportata dal De Citis e quella riportata nel nuovo catasto.
- Attualmente gli occupatori che si sono succeduti sin dalla remota concessione nulla pagano al Comune (dimostrando di non essere a conoscenza della delibera consiliare del 20/3/1948 con cui venivano aumentati del 50% i canoni).
- Le varie prestazioni per quote, incotte etc. cui è cenno nella relazione Marozzi non si riferiscono alle terre quotizzate nel 1813 ma a quelle *abusivamente occupate*.

Con decreti del 15/6/1956 e del 28/2/1957 il Commissario Usi civici aggiunto B. Fracassi visti gli atti compilati da periti demaniali ritenne di procedere alla legittimazione di 630 + 41 partite come da elenco per un totale di Ha. 411.15.87 , alla reintegra di Ha. 123.34.94. e alla citazione in giudizio per la risoluzione delle opposizioni per altri 32.51.46. per un totale di Ha. 567.25.72.

Con lo stesso decreto fu individuata l’estensione definitiva delle proprietà collettive che risultò essere di **Ha. 3627.41.95.** di cui Ha. **1516.39.87** per Intermesoli e **Ha. 1543.76.36.** per Pietracamela cui vanno aggiunte le terre che erano da reintegrare per ognuna delle due parti.

Trattasi di una superficie definitivamente accertata in quanto gli atti sopra citati ottennero la definitiva approvazione con decreto del Presidente della Repubblica del 10/11/1957, registrato alla Corte dei Conti il 17/12/1957 reg. n.26 foglio n.333 e registrato all'Aquila il 30/1/1958 al n. 1866,vol.225 foglio 123 m.I.

Le superfici dei corpi demaniali adibiti a pascolo furono quantificate, nella variazione del regolamento del 1962 che si riporta in appendice, in Ha. 1350 per la montagna di Pietracamela ed in Ha. 700 per quella di Intermesoli.

Quest'ultimo dato ci sembra in difetto rispetto alla consistenza dei corpi demaniali di Intermesoli acclarati per Ha 1516.39.87 a meno che non fossero già stati ridefiniti i pascoli in rapporto allo stato di abbandono che cominciava a verificarsi a seguito della grande emigrazione.

Trent'anni dopo il 1992 nello studio eseguito dall'Ing. Emidio Delli Compagni non è fatto alcun accenno alla consistenza acclarata per i corpi demaniali suddetti ma è stata allegata la cartografia in scala 1/25000 dove sono individuate le aree demaniali ovvero della proprietà collettiva adibite a pascolo e suddivise secondo il regolamento usi civici del 1910 (tav.1) e del 1938 (tav.2-3).

Nella cartografia sono riportate le divisioni delle due montagne e la suddivisione in 14 lande di quella di Pietracamela; fra queste lande vi sono il Calderotto e Trignano che formano buona parte del bacino sciistico.

La landa del Calderotto è formata dal foglio di mappa n.23 e dalla parte dei Campestrini compresa entro l'anello del foglio 22; sia nei prati alti falciabili (parte del foglio 23) sia nei Campestrini *“ è vietato pascolare prima che la raccolta dei prodotti sia compiuta e, trattandosi di prati artificiali sino a quando non sia stato operato l'ultimo sfalcio dell'annata.. e resta riservata solo agli animali svernanti in paese... all'affittuario è vietato il compascolo sui prati naturali falciabili e sui Campestrini- art.26 del regolamento del 1938”*

Ne consegue che i fogli di mappa 22 e 23 individuano i pascoli di proprietà demaniale ovvero di proprietà collettiva; e, ritengo, trattasi in parte di quei terreni goduti quali reddenti le incotte, i gabelli, le quote.

Non risulta quindi corretta, nel merito dei fogli 22-23, l'affermazione dell'Ing. Delli Compagni laddove scrive – pag.25 relazione tecnica- che: *” per la parte del territorio comunale di cui al momento non si dispone delle carte catastali... nulla può essere affermato con certezza di diritto in fatto di demanialità o non demanialità....”*

In quanto nella sua ricostruzione sopra citata, i fogli suddetti individuano parte dei Campestrini e la landa del Calderotto che nei regolamenti dal 1904 in poi e nei contratti di affitto per tutto il corso del

1800, e nelle diverse indagini demaniali sono ricompresi nei corpi demaniali ovvero nella proprietà collettiva.

Nella relazione dell'Ing. Delli Compagni sono altresì configurati i confini tra le due Università – oggi Asbuc- ma una più precisa confinazione è auspicabile il base ai fogli catastali secondo le diverse particelle e non sul foglio IGM 1/25000; i fogli delle planimetrie catastali in testa alla Asbuc di Intermesoli sono:

- per intero i fogli n. 2 – 3 – 6 – 12 – 13 – 20 – 21 – 25 – 28-
- con Asbuc Pietracamela i fogli n. 1 – 4 – 7- 14* - 26* - 29 l'asterisco * sta ad indicare i fogli dati per mancanti presso il Commissariato per i quali si auspica la ricostituzione con l'acquisto degli stessi presso il catasto e la trasposizione ed aggiornamento dei dati allo stato attuale; per questi fogli si auspica una sollecita individuazione dei confini amministrativi in modo che ogni Asbuc ne abbia la rappresentanza amministrativa e legale verso i terzi esterni che le occupano (ad esempio vedi foglio n.1. impianti Enel).

A conclusione dell'esame di tutta la documentazione prodotta ed esaminata possiamo dire che tutte le terre del cosiddetto demanio civico universale sono parte della proprietà collettiva delle due antiche Università di Pietracamela ed Intermesoli; chiunque afferma che è da accertare la proprietà o i diritti non è in buona fede e, per ignoranza o altro fa gli interessi degli esterni che traggono grandi vantaggi economici dalla proprietà collettiva da questi voluta e considerata come *res nullius*

Nel tempo una parte di queste terre sono state date in uso, dietro pagamento di una corrisposta in natura prima e in danaro dopo, ai cittadini di ogni singola Università e di ciò vi è traccia nei catasti antichi e moderni cioè in quello preonciario, onciario, murattiano, i cosiddetti catastini e il nuovo catasto geometrico particellare dello Stato Italiano.

Una ricerca particolare andrebbe effettuata per le terre legittimate ma abbandonate a seguito della grande emigrazione degli anni cinquanta – sessanta in quanto molte di queste legittimazioni corrono il rischio di entrare nel circuito della proprietà privata.

A tal fine compito dell'Asbuc è quello di aggiornare e riattivare l'elenco delle legittimazioni del 56-57 e ricostituire il canone enfiteutico perpetuo ai livelli di partecipazione morale necessaria al mantenimento del bene collettivo oppure sollecitare l'affrancazione per le parti di terre collettive oramai compromesse avendo perso la caratteristica originaria di terre silvo - pastorali.

Com'è noto le funzioni amministrative in diverse materie e fra queste quelle dell'agricoltura e quindi degli usi civici sono state trasferite dallo Stato alle Regioni con l'art.1 del DPR n.11.del 15/1/1972 con gli art.66-78-100 del DPR n.616 del 14/7/1977 e con la legge n.272/93.

La Regione Abruzzo facendo riferimento alla legge n.1766/27 e al successivo regolamento n.322/28, tuttora validi, ha emanato la legge regionale n.25 del 3 marzo 1988 pubblicata nel bollettino regionale n.7 del 19 marzo e integrata con :

- la circolare approvata dal G.R. con delibera 2433 del 16/5/1994 recante le norme per il procedimento di *sclassificazione* delle terre civiche.
- L.R. n.3 del 12/1/1998 : Modifiche e integrazioni alla l.r. n.25/88
- L.R. n.68 del 14/9/1999: Procedure per la determinazione dei valori dei suoli gravati da diritti di uso civico.

Con Legge dello Stato n.97 del 31/1/1994 recante *Nuove disposizioni per le zone montane* veniva stabilito, art.3 :

- a) *al fine di valorizzare le potenzialità dei beni in proprietà collettiva indivisibile ed inusufruttibile, sia sotto il profilo produttivo sia sotto quello della tutela ambientale..... le Regioni provvedono al riordino della disciplina delle organizzazioni montane comunque denominate.*
- b) *alle organizzazioni predette è conferita la personalità giuridica di diritto privato secondo le modalità stabilite con legge regionale.*
- c) *ferma restando la autonomia statutaria delle organizzazioni che determinano con proprie disposizioni i criteri oggettivi di appartenenza e sono rette anche da antiche *Laudi*.....*

Dopo aver scoperto che l'impegno autonomo delle comunità locali e la statutaria destinazione perpetua delle terre agro-silvo-pastorali hanno salvato, all'intera Italia, un patrimonio ambientale di notevole importanza, lo Stato vuole, con la forza della sua legge e delle leggi regionali, garantire che i pascoli e i boschi continuino a conservare l'ambiente.

Perfettamente in coerenza con il fine della legge regionale che vuole realizzato la potenzialità dei beni collettivi sotto i profili produttivo e ambientale la legge nazionale pretende:

- a) che i patrimoni collettivi vincolati siano sottoposti a specifiche forme di pubblicità (art.3 - 1°c- lett.b)
- b) che la gestione possa avvenire attraverso forme di coordinate delle varie Asbuc e con strumenti societari attuali come previsto anche nella L.R.
- c) che la Regione, con una sua legge, trasformi le Asbuc in *Enti di diritto privato* preposti alla gestione dei beni collettivi così come previsto per le Regole, le Comunanze e le altre Associazioni richiamate nella legge.

Il modello insediativo

Il modello insediativo era definito, come abbiamo accennato da una maglia diffusa di centri compatti distribuiti in massima parte sui due versanti del massiccio a quote che raramente superavano i 900 metri di altitudine; nella loro configurazione essi riproponevano una struttura ormai radicata da secoli e riaffermavano un uso del territorio in perfetta continuità con le preesistenti consuetudini.

Ciascun villaggio sorgeva al centro di una pertinenza territoriale in equilibrio con l'entità dell'insediamento e caratterizzata dalla presenza di terreni ripartiti tra superfici arative, boschive e pascolative.

L'ambiente naturale offriva la risorsa primaria da cui dipendeva la vita della stessa comunità; per questo motivo il suo sfruttamento era regolato da norme attente al rispetto degli equilibri naturali.

Seppur chiuso ed autosufficiente ogni nucleo non era completamente autonomo ma formava con gli altri villaggi un'unità più o meno vasta.

Questo modello territoriale andò avanti senza grosse modificazioni sino al XIX secolo, allorché le nuove disposizioni amministrative ne modificarono in parte l'organizzazione.

In questo quadro territoriale un elemento significativo era da sempre la minuta trama della viabilità locale; da ogni villaggio si dipartiva un fitto tessuto di percorsi che penetrava capillarmente in tutto il territorio.

I sentieri quotidiani del lavoro che dal villaggio conducevano agli alpeggi e ai campi, le mulattiere che mettevano in collegamento il nucleo con gli altri centri circostanti e li collegavano ai tragitti più ampi della transumanza che portavano alla pianura e viceversa.

Ad Isola di Penne o della Valle divenuto centro amministrativo del marchesato (insieme a Tossicia) confluivano gli abitati delle Università autonome fra cui, Pietracamela, Intermesoli, Cerqueto e Fano Adriano.

Tutti questi insediamenti e anche gli altri della Valle Siciliana e del versante meridionale del Gran Sasso, sono un esempio di "urbanistica popolare" intesa come il prodotto dell'attività artigianale delle nostre comunità, si sono conservati in buono stato sino all'inizio della seconda metà del secolo scorso cioè sino alla conclusione della grande emigrazione.

Una strada irregolare, una aggregazione di cellule abitative apparentemente caotica, una volumetria asimmetrica, sono il frutto di una serie di scelte e di modificazioni storiche fatte dalla comunità tenendo d'occhio da una parte l'organizzazione dei luoghi del lavoro e dall'altra i luoghi della casa e degli alpeggi.

I due riferimenti hanno imposto e favorito gli originali insediamenti collocati lungo le vie di comunicazione e nelle vicinanze dei corsi d'acqua

che erano fattori fondamentali per l'economia del tempo, il primo per la commercializzazione dei prodotti, il secondo perché fonte di energia utile per la lavorazione dei prodotti e delle materie prime dell'alimentazione.

Sin dall'origine il bacino d'utenza della nostra comunità è stato delimitato dalle valli del Rio Arno e del Venaquaro dove a confine con la val Maone sono le testimonianze degli stazzi più alti della catena montuosa

Curiosa la testimonianza dell'Ingegnere militare Francesco De Marchi che per primo raggiunse la vetta del Corno Grande nel 1573 a pag. 18 scrive: "... *quando fussimo tornati al basso andammo a vedere una fontana la quale si dice Fonte Gelata, dove sta tutto l'anno il ghiaccio sopra et così ne tagliammo con la cetta.... Questa fontana è sotto il Monte Pizzuto* ". (F. De Marchi : Il Corno Monte... CAI L'Aquila 1973)

Il modello architettonico.

Oggi Intermesoli si presenta con un insieme di costruzioni che, seppur in modo episodico e sfrangiato, denotano due nuclei: l'uno detto *il Piano* e l'altro *Piediterra*.

Non esistono più né i ruderi né le costruzioni dei primi nuclei ,detti i casarini, accentrati attorno alle Chiese di San Lorenzo e Santa Maria; restano alcuni ruderi di quest'ultima mentre la prima è inglobata nel Cimitero che, come in altre parti d'Italia è stato costruito dopo le leggi sanitarie del XIX secolo.

All'inizio della signoria dei Mendoza furono realizzate due importanti costruzioni: la prima era la sede dell'Università (oggi non più esistente in quanto nel sito vi è dal 1980 *la piazzetta degli Emigranti*; la seconda è la Chiesa intitolata a San Rocco, religioso francese e pellegrino che si era dedicato alla cura degli ammalati della peste che come sappiamo colpì anche la nostra zona in diversi periodi fra cui ricordiamo la peste nera del 1643-44 .

Eventi naturali a noi poco noti hanno determinato la sfrangiatura dell'abitato forse determinato dalla riduzione degli abitanti che, come in altri castelli della Valle, nel corso del XVII secolo si ridussero molto e nel 1669 raggiunsero appena 28 fuochi (circa 140 abitanti).

Diversamente da quanto avvenne in altri luoghi non abbiamo resti o testimonianza della costruzione di mura di cinta che il Mendoza fece costruire in altri Castelli, fra cui Pietracamela.

In alcune costruzioni del sito detto *il Piano* (parte alta del paese) sono ancora leggibili i segni delle antiche costruzioni: la naturalezza dei manufatti e l'austerità del decoro, fondati sulla logica e la funzionalità erano gli aspetti principali del costruire popolare dove tutto rispondeva ad

uno scopo preciso definito dalla semplicità delle strutture, nel sistema delle volte, nelle coperture e nelle partiture interne oltre che negli arredi.

I paramenti murari sono nella quasi totalità disposti a corsi sub orizzontali formati da conci angolari di grosse dimensioni misti a conci di media pezzatura sdoppiati o ripianati con zeppe sempre di pietra; restano testimonianze di costruzioni più curate formate da muri con conci squadrati e con motivi ornamentali sui portali semplici ma ben fatti.

Nella sua forma più semplice la casa è elementare; al piano interrato seminterrato il magazzino o ricovero degli animali, al piano terra la cucina pranzo, al primo piano la camera da letto, nel sottotetto il ricovero dei prodotti e delle provviste che rifuggono l'umidità e, in alcuni casi, il forno.

Le singole strutture edilizie presentano delle affinità tipologiche ricorrenti che possiamo considerare delle vere e proprie costanti: oltre alla scala d'ingresso abbiamo la parte interrata coperta a botte costituita da pietra locale, la presenza di strutture lignee nei piani orizzontali e nel tetto.

Spesso le case sono stampate contro la roccia che in alcuni casi viene inglobata al loro interno; le asperità del terreno si ripercuotono all'interno della casa attraverso gli sbalzi di livello esistenti tra le camere.

Le piccole finestre inquadrature all'esterno da stipiti in pietra locale sono di piccole dimensioni; si notano tuttora aperture simili a feritoie nelle facciate e nei vani sottotetto.

Gli interni e l'arredo della casa

Dove il legno ha avuto sino a tempi recenti un impiego notevole è stato negli elementi di arredo della casa e nelle diverse lavorazioni degli strumenti di lavoro sino a far fiorire un pregevole artigianato nella realizzazione di arredi sacri di cui diremo a parte.

Alla semplicità e funzionalità esterna della casa corrispondeva quella interna caratterizzata da una organicità legata alla prevalenza degli strumenti di lavoro domestico rispetto al mobilio; tipica di questa logica era la madia sormontata da un coperchio mobile che, ribaltato, serviva da tavola per maneggiare *la massa* (impasto di farina) o per mangiare la polenta, al suo interno si conservavano il pane e, in una conca, il lievito.

Nella cucina il grande camino, quasi sempre acceso, aveva un ampio raggio di azione e consentiva di alloggiarsi al suo interno per consumare i cibi o riposarsi; ai lati della canna fumaria una serie di incavi o ripiani costruiti per riporvi prodotti alimentari da essiccare o preparare; al centro la catena con il gancio per il caldaio; la base quasi sempre a piano di pavimento era formata da materiale lapideo; sulla mensola il portasale, il lume a olio, la bugia di ferro smaltato, i macinini da orzo.

Per la lavorazione della lana ogni famiglia si serviva di diversi attrezzi che dalla cardatura, alla filatura, al telaio e alla battitura erano quasi

sempre in legno e realizzati da maestranze locali; l'antica arte di filare e realizzare i panni carfagni veniva trasmessa da madre in figlia e comunque

tutti i membri della famiglia erano interessati dai diversi momenti di lavorazione di questi prodotti .

Gli altri manufatti

Come già detto della Casa dell'Antica Università di Intermesoli resta solo il ricordo nelle persone che l'hanno vista demolire per fare posto alla Piazzetta degli Emigranti: “ *costruzione di quattro vani dove si riunivano Sindici e Procuratori eletti dai cittadini per amministrare la cosa pubblica*” scrive il Dott. Vincenzo DI Michele nel suo documentato e articolato saggio su Intermesoli.

In esso troviamo notizie sull'antico mulino (attuale sede dell'Archi) e sul mulino sito lungo il corso del fiume che oggi ha acquisito un aspetto del tutto diverso da quello di un tempo.

Di particolare importanza sono i ruderi dei *casareni* ovvero delle costruzioni adibite sia a residenza temporanea che all'attività pastorale del periodo estivo; site nella località di fronte a S. Onofrio esse rappresentano gli stazzi più alti dell'Appennino meridionale.

Di S. Onofrio e S.Reparata restano pochi ruderi come restano le testimonianze, riprese anche dal dott. Di Michele, di costruzioni votive nei pressi o vicinanze dei luoghi di lavoro; egli cita la Cappella della Madonna del Freddo lungo la mulattiera verso Fano Adriano, la nicchia di S.Antonio sotto le Rose a testimonianza dell'antico culto votivo delle comunità.

Un elemento di particolare interesse era la minuta trama di viabilità locale che si diramava dal centro abitato sia verso gli altri centri che verso i luoghi del lavoro; il fitto tessuto di percorsi che penetrava capillarmente in tutto il territorio era oggetto di attenta manutenzione da parte della popolazione che durante l'anno gli dedicava alcune giornate lavorative.

Il percorso principale era quello che passando nei pressi della Chiesa di Santa Maria (il cosiddetto tracciolino) si dipartiva sia verso valle dove raggiungeva la consolare del Vomano, sia verso monte dove, passata la Chiesa di San Lorenzo si dirigeva sia verso la Pietra Camera che verso la zona di Sant' Onofrio e da qui verso la valle e il colle del Venaquaro.

La localizzazione dei pascoli, più estesi nelle praterie delle alte cime della montagna, determinava un intenso movimento di persone e bestie fra gli insediamenti permanenti e le più alte cime; la pratica dell'alpeggio, retaggio delle antiche consuetudini, era esercitata sulle antiche terre compascuali, comuni alle due *Università* con i confini e il regolamento d'uso riportati nell'Albarano.

Possiamo affermare che sino alla metà del secolo scorso i bacini di utenze delle due Università sono rimasti quelli di origine.

Oltre al pascolo anche l'uso del bosco era regolato da norme e consuetudini ben precise; nel legnatico oltre alla facoltà di far legna per

uso domestico si poteva prelevare il legno necessario alle costruzioni per formare le travi, i travicelli, le tavole da impalcato, le scale interne e gli infissi e all'arredo fisso e mobile della casa.

Il legno era usato anche per la realizzazione degli attrezzi da lavoro e la sua lavorazione divenne quindi una pregevole attività di artigianato locale (in vero in tutta la zona) di cui si conservano preziose testimonianze soprattutto negli arredi delle Chiese per i quali si fa un breve cenno nella presente ricerca con l'auspicio di trattare l'argomento in modo più approfondito ed esteso alle altre tipiche attività artigianali della zona più estesa considerato che esistono a mio avviso tutti gli elementi per comporre un percorso eco - museale di tutta l'area della Comunità montana,

La testimonianza più consistente è formata dall'attività artigianale legata alla pastorizia, oggi si direbbe dell'indotto dell'attività pastorale; in questo settore, oltre alla lavorazione della lana, sono da ricomprendere la lavorazione del legno e del ferro per realizzare gli strumenti occorrenti alle attività indotte della lana e dei prodotti derivati dell'allevamento.

Il legno viene utilizzato soprattutto nella realizzazione di statue e arredi religiosi come gli altari: una fiorente scuola di maestri intagliatori, purtroppo in gran parte anonimi, si sviluppò nel nostro territorio e, in genere, in tutta la regione.

Semplicità e immediatezza di trasmissione del messaggio sono le caratteristiche delle sculture delle statue lignee e delle cosiddette *conocchie* che sono realizzazioni di statue in parte lignee (viso, mani e piedi) e in parte con intelaiatura rivestita.

Gli altari sono un esempio tipico e, per certi aspetti unico, del grado di maestria raggiunto dai nostri maestri intagliatori i quali, pur acquisendo alcune tecniche e informazioni provenienti dall'esterno, conservano una loro originalità nel coniugare il sacro con alcuni elementi della tradizione popolari e della cultura dei pastorale.

Anche in Intermesoli ci deve essere stato un fiorente artigianato del legno a giudicare da alcune testimonianze pervenuteci quali gli altari della Chiesa e la statua di San Rocco.

A differenza delle altre zone della Valle Siciliana dove un dignitoso anonimato caratterizza la produzione degli altari, nel nostro esempio la parte che resta dell'altare principale di San Rocco è firmato da *Simeon Gasbarinos ab Intermesoli*.

Gli elementi tipici di queste sculture lignee sono in parte ricorrenti in tutti gli altari della zona e sono rappresentativi dell'incontro tra cultura popolare e cultura religiosa.

Scrive M.A. Pavone che ha curato il capitolo dedicato agli altari barocchi nel pregevole volume *L Valle Siciliana o del Mavone* edito da Tercas nel 1983 :

“ .. Gli altari della Parrocchia di Intermesoli, di cui il più notevole è quello dedicato alla Madonna delle anime purganti sulla base del dipinto del XVIII secolo che ne occupata la parte centrale (sulla cimasa, in una cornice molto simile a quella dell’altare dei Santi Martiri di Tossicia, è raffigurato un santo vescovo seduto in poltrona, che conferma la datazione settecentesca dell’altare.

Nell’altare maggiore, che piglia spicco dall’uso di ben tre colonne tortili per lato... fin dalla base compare il riferimento cristocentrico che cresce nella zona centrale dove è presente un Cristo in croce, di propabile fattura cinquecentesca, dati i tratti che accumulano agli esemplari della Chiesa di S. Antonio Abate di Tossicia e di Fano Adriano.

Superato il baldacchino, nella cimasa riappare il Cristo, ma secondo la iconografia della Resurrezione, ed innesta i propri caratteri del settecento all’interno di una cornice contornata di putti ai quattro lati.

Nell’altare di destra è interessante notare l’elemento naturale che rappresenta i vitigni con gli annessi grappoli pendenti a mò di simbolo del sacrificio di Cristo; questo elemento compare anche nell’altare di S. Antonio di Pietracamela oltre che nell’altare maggiore di Castiglione.

Nell’altare di Intermesoli il motivo delle cariatidi a seno nudo ricompare quasi una derivazione diretta dai modelli dell’altare maggiore di Fano Adriano, per la riproposta in termini naturalistici del mettere in evidenza i caratteri femminili.”

Negli altari di tutta la nostra zona come nella scultura artigiana di statue e conocchie il legno è protagonista assoluto.

La scultura di San Rocco di Intermesoli, in abiti spagnoli, presenta nell’ampia tesa del cappello una conchiglia, simbolo del pellegrinaggio a Santiago de Compostela. L’immagine austera e al tempo stesso rassicurante rappresenta un ideale collegamento tra le più importanti mete religiose di pellegrinaggio cristiano.

L’immagine della statua del San Lorenzo trasmette un vibrante slancio mistico per chi affronta il martirio.

Tutte le sculture lignee della nostra zona trasmettono i caratteri di una grande semplicità e denotano l’importanza devozionale della cultura popolare; da Basciano a Cerqueto, Fano Adriano, Pietracamela, Senarica, Poggio Umbricchi, Cervaro, Frattoli di Crognaleto, Cortino, Rocca S. Maria troviamo la testimonianza delle sculture lignee di scuola locale.

STATUTO

Art.1 - In attuazione dell'art.26 della Legge n.1766 del 8/6/1927 sul riordino degli Usi Civici, dell'art.64 del Regolamento di esecuzione approvato con R.D. n.332 - 26/2/1928, della L.R. n.25 - 3/3/1988, della L.R. 3 - 12/1/1998, della Legge 97/94 ed in particolare l'art.3, in accoglimento della Carta Europea dell'autonomia locale, la cui ratifica ed esecuzione è stata disposta in Italia con Legge n.439 - 30/12/1989, nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi, è costituita *l'Amministrazione Separata dei beni di Uso Civico dell'Antica Università di Intermesoli*, in seguito chiamata in breve Amministrazione Separata.

L'Amministrazione è dotata di autonomia statutaria ed amministrativa, compresa quella finanziaria, e di autonomia imprenditoriale e gestionale, disponendo liberamente dei propri beni nei modi di legge.

Art.2 - L'Amministrazione Separata di Intermesoli tutela interessi e diritti dei naturali attraverso l'amministrazione, la conservazione e il miglioramento del demanio civico, la solidarietà nei confronti dei meno abbienti, l'informazione sui diritti di uso civico e sul controllo del loro corretto esercizio, favorisce, promuove e coordina, attraverso l'uso diretto o indiretto del demanio civico universale ogni tipo di iniziativa rivolta a valorizzare la nascita e lo sviluppo di attività economiche nei settori dell'agricoltura, dell'attività agro-silvo-pastorale, della zootecnia e pastorizia, dell'artigianato, del turismo, del commercio e della tutela ambientale.

In relazione ai suoi scopi e nel proprio ambito di competenza l'Amministrazione Separata promuove, tramite il Comune di Pietracamela, le procedure per l'alienazione, concessione, mutamento di destinazione d'uso delle terre di uso civico, esprimendo in tale sede il proprio parere obbligatorio, nel rispetto delle norme vigenti.

Nell'espletamento dei propri fini istituzionali l'Amministrazione Separata potrà altresì dare vita ad iniziative ed attività economiche, finanziarie, produttive, immobiliari mobiliari, tecnico scientifiche, anche attraverso la partecipazione a forme societarie con fini e scopi omogenei, procedere ad acquisti, alienazioni e permutate.

L'Amministrazione Separata di Intermesoli esercita le proprie attribuzioni nello ambito territoriale della Frazione.

L'Amministrazione Separata informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità con l'obbligo di raggiungere come obiettivo il pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi derivanti dalla gestione complessa dei beni civici, compreso ogni e qualsiasi trasferimento di risorse finanziarie sia pubbliche che private.

I costi saranno quelli derivanti da attività correnti di gestione e quelli sostenuti per la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento degli scopi del presente Statuto.

Art.3 - Il patrimonio dell'Amministrazione Separata è costituito:

- a) dal demanio civico
- b) da tutti i beni mobili ed immobili registrati in inventario
- c) da tutti i proventi derivanti dalla gestione economica produttiva del demanio civico
- d) dalle entrate derivanti da affitti, vendite, concessioni, permutate, fide, terraggi e simili.
- e) Da entrate derivanti dai contributi a vario titolo versati dagli utenti

- f) Da entrate derivanti da operazioni finanziarie con istituti di credito, depositi, prestiti, riscossioni crediti etc.
- g) Dalle entrate derivanti dal pagamento delle tariffe per i servizi attivati
- h) Da qualsiasi ulteriore entrata e/o proventi diretti e indiretti nascenti dalle attività di valorizzazione complessiva del demanio civico.
- i) Da entrate e/o proventi derivanti dall'amministrazione dei fondi indicati ai punti precedenti.

Art.4 – L'Amministrazione Separata esercita le proprie funzioni in collaborazione con il Comune di Pietracamela anche in ordine ai rispettivi programmi di intervento.

Lo stesso Sindaco, ai sensi delle norme vigenti, eserciterà l'attività di sorveglianza e può sempre valutarne l'andamento e rivederne i conti.

Qualora per la realizzazione dei propri scopi occorre l'intervento di altri Enti, l'Amministrazione Separata può, a fine di snellire i procedimenti amministrativi, stipulare con gli stessi accordi di programma e convenzioni.

Art.5 – L'Amministrazione Separata rappresenta anche ai sensi dell'art.75 del R.D. n.332/28 la Comunità dei frazionisti che è costituita dai naturali abitanti nel territorio della frazione di Intermesoli senza distinzione di età, sesso, razza, religione.

Per frazionisti si intendono le persone che risultano residenti anagraficamente e presenti con propria dimora in una delle frazioni o nelle case sparse del territorio della Amministrazione Separata. La residenza anagrafica è requisito obbligatorio ed essenziale per essere considerati frazionisti.

La Comunità dei frazionisti partecipa sia *uti singuli* che *uti cives* nelle forme e nei modi stabiliti dal presente Statuto, dai regolamenti e dagli atti deliberativi del Comitato di Amministrazione al godimento dei diritti di uso civico ed ai vantaggi, frutti ed utilità derivati dalla gestione del demanio civico.

Art.6 – Sono organi del governo dell'Amministrazione Separata:

- a) il Comitato di Amministrazione
- b) il Presidente

Art.7 – Il Comitato di Amministrazione è eletto secondo le modalità prescritte dalla L. 278/57 dai naturali della frazione, così come definiti dall'art.5 del presente Statuto e iscritti nelle liste elettorali.

La carica di componente del Comitato di Amministrazione è incompatibile con:

- a) coloro che hanno con l'Amministrazione Separata una lite pendente.
- b) coloro che hanno un debito con l'Amministrazione Separata
- c) coloro che rivestono la carica di Assessore o Sindaco del Comune di Pietracamela.

Non possono contemporaneamente far parte del Comitato di Amministrazione gli ascendenti e i discendenti, nonché gli affini di primo grado.

Sono richiamate in quanto applicabili alla specifica posizione dell'Amm.ne Separata le norme in tema di ineleggibilità e incompatibilità dettate per i consiglieri comunali.

Art.8 – Il Comitato di Amministrazione è organo collegiale costituito da 5 componenti. Il Comitato di Amministrazione è convocato mediante lettera contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno da trattare e il luogo il giorno e l'ora di svolgimento della riunione: L'avviso di convocazione del Comitato deve essere consegnato ai singoli

membri almeno 5 (cinque) giorni prima di quello stabilito per la riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere abbreviato fino a 24 ore con le stesse modalità.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza assoluta e il voto favorevole della maggioranza dei componenti. A parità di voto prevale il voto del Presidente.

Il Comitato di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente.

Le funzioni di Segretario del Comitato di Amm.ne sono svolte dal Segretario della Amm.ne Separata; in caso di assenza o impedimento è sostituito da altra persona designata dal Presidente anche tra i membri del Comitato.

Ogni componente del Comitato di Amm.ne ha il diritto dovere di iniziativa su ogni questione riguardante l'attività dell'Amm.ne Separata.

Le sedute del Comitato sono pubbliche.

Il Comitato di Amm.ne ai sensi della legge n.278/57 dura in carica quattro anni.

Art.9 – Il Comitato di Amministrazione è l'Organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo dell'Amm.ne Separata e delibera su tutti gli argomenti che sono propri dell'Amm.ne Separata.

Il Comitato di Amm.ne ha in particolare competenza sui seguenti atti:

- a) formazione, revisione e tenuta delle liste degli utenti degli usi civici diversi
- b) adozione e approvazione di tutti i provvedimenti dettati dalla legge n.1766/27, del R.D. n.332/28, della L.R. n.25788 e successive modifiche e integrazioni.
- c) ammissioni, esclusioni, sospensione degli utenti dalla lista di cui al punto a
- d) tutti i provvedimenti previsti dalle leggi e regolamenti degli Usi Civici
- e) predisposizione dei bilanci.

L'elencazione sopra riportata degli atti di competenza del Comitato di Amm.ne non è tassativa ed ha il valore ricognitivo.

Art.10 - Il Presidente è il capo dell'Amministrazione ed è eletto nel suo seno dal Comitato di Amm.ne nei modi e termini di cui alla legge n.278/57.

Il Presidente è organo di direzione dell'Amministrazione Separata. Spetta al Presidente:

- a) convocare e presiedere le riunioni del Comitato di Amministrazione
- b) proporre le materie da trattare nelle riunioni del Comitato di Amm.ne
- c) dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato di Amm.ne e firmare gli atti dell'Amministrazione Separata.
- d) presiedere agli incanti e stipulare i contratti.
- e) rappresentare l'Amm.ne Separata in giudizio e procedere agli atti conservativi
- f) vigilare e sovraintendere sull'attuazione e sull'osservanza dei regolamenti per l'esercizio degli Usi Civici applicando ai trasgressori le penalità previste.
- g) sovraintendere al funzionamento dei servizi, degli uffici, dei problemi del personale assumendo tutti gli atti necessari
- h) emanare ordinanze per la tutela dei beni civici ai sensi dell'art.8 ultimo comma, della L.R. 25/88, dandone comunicazione al Presidente della Giunta Regionale.
- i) curare la tenuta dei repertori e delle liste degli utenti.

Al Presidente, per motivi di urgenza, emergenza e di immediatezza, è demandato il potere di assumere tutti gli atti necessari per assicurare pronti interventi della Amm.ne Separata a tutela della comunità dei frazionisti e del demanio civico.

Art.11 – I Beni del demanio civico sono di esclusiva appartenenza della Comunità dei Frazionisti e sono amministrati e gestiti dall'Amm.ne separata secondo le norme stabilite dal presente Statuto a profitto di tutti i naturali.

Essi sono destinati a soddisfare l'interesse della Comunità dei Frazionisti, a goderne in maniera diretta o indiretta di tutte le utilità, *uti singuli* che *uti cives*.

Al fine di regolamentare adeguatamente il diritto per l'esercizio degli usi civici e per il godimento dei vantaggi, frutti e utilità derivanti dalla gestione economica e finanziaria del demanio civico, si individuano le seguenti categorie di usi civici:

- a) Usi Civici essenziali
- b) Usi Civici utili

Gli usi civici essenziali sono quelli riconosciuti *uti singuli* necessari ai bisogni della vita dell'utente ovvero necessari al sostentamento proprio e della sua famiglia e che riguardano lo stretto uso personale degli aventi diritto.

Gli usi civici utili sono quelli che assicurano il diritto della Comunità dei Frazionisti sia *uti cives* che *uti singuli* di servirsi del demanio civico in modo da ricavarne utilità che eccedono quelle derivanti dagli usi civici essenziali.

Art.12 – Gli Usi Civici essenziali sono:

- a) uso civico di pascolo compreso l'acquare e il pernottare
- b) uso civico di legnatico per lo stretto uso del fuoco, per gli strumenti di lavoro e per la costruzione di edifici residenziali e produttivi in genere
- c) uso civico di semina
- d) uso civico di cava per la costruzione di edifici residenziali e produttivi in genere
- e) uso civico di fabbrica per abitazioni
- f) uso civico di caccia e pesca
- g) uso civico di raccogliere i prodotti spontanei della terra quali:
 - 1) funghi, tartufi, piccoli frutti e prodotti del bosco e del sottobosco in genere
 - 2) erbe medicinali, aromatiche ed erbe in genere
 - 3) vimini, ghiande, castagne e frutti pendenti in genere
- h) uso civico di spigolare

salvo se altri usi che potranno essere stabiliti in relazione alle mutate esigenze di vita.

Per l'esercizio degli usi civici di cui al presente articolo si provvede con appositi regolamenti uniformandosi per quanto compatibile agli indirizzi di cui al capo II del R. D. n.332/28 e soddisfacendo prioritariamente le esigenze dei naturali meno abbienti.

Art.13 - Gli usi civici utili sono quelli indicati nell'articolo precedente per la parte eccedente i bisogni necessari al sostentamento personale e familiare dei naturali e comprendono l'utilizzazione diretta o indiretta del demanio civico da parte della comunità dei frazionisti sia *uti cives* che *uti singuli* per attività di industria, commercio e produttiva in genere, finalizzata ad una valorizzazione complessiva dei beni civici tale da produrre redditi da riutilizzarsi a favore della collettività ai sensi della legislazione vigente e delle norme statutarie e regolamentari.

Sono ricompresi negli usi civici utili i diritti al godimento dei vantaggi, frutti ed utilità derivanti dalla gestione economica e finanziaria del demanio, definiti e riconosciuti dall'Amministrazione Separata.

Per l'esercizio degli usi civici utili si provvede con appositi regolamenti o con criteri gestionali da definire nel quadro dei piani di utilizzo dei beni civici uniformandosi per quanto compatibile agli indirizzi del R.D. n.332/28.

Art.14 – La enumerazione degli usi civici contenuta nelle due categorie di cui agli articoli 13 e 14 dello Statuto è dimostrativa e non tassativa.

Tali usi possono essere condizionati in relazione alle mutate esigenze di vita dettate dalle diverse e nuove condizioni politiche, sociali, economiche, culturali,

scientifiche, tecnologiche, produttive ed ambientali sviluppatesi con l'evoluzione economico sociale.

Art.15 – Gli usi civici essenziali ed utili sono riconosciuti a tutti i naturali iscritti nelle liste degli utenti per gli usi civici, nei limiti stabiliti da appositi regolamenti e provvedimenti predisposti dal Comitato di Amministrazione.

La qualità di utente degli usi civici viene riconosciuta ed ha effetto mediante l'iscrizione nella lista degli utenti.

L'iscrizione nella lista degli utenti per gli usi civici comporta il diritto allo esercizio e al godimento di tutte le utilità sopra enunciate e il dovere ad adempiere agli obblighi discendenti dalla legge, dallo statuto dai regolamenti e dai provvedimenti che il Comitato di Amm.ne predispone per l'utilizzazione e la gestione complessiva del demanio civico.

Gli obblighi a carico degli utenti possono prevedere contributi finanziari annui finalizzati per il pagamento di oneri patrimoniali, imposte, tasse gravanti sui beni civici e per spese di funzionamento dell'Amm.ne Separata.

Art.16 – La lista degli utenti per gli usi civici deve indicare il nome, il cognome, la data di nascita, la data di iscrizione di ciascun utente e deve essere resa pubblica presso la sede dell'Amm.ne Separata.

A seconda degli usi civici e della relativa enumerazione saranno tenute distinte le liste degli utenti degli usi civici.

Di tali domande il Segretario dell'Amm.ne Separata prenderà nota in apposito registro, indicando il giorno della presentazione.

Entro il primo semestre dell'anno il Comitato di Amm.ne procederà all'esame delle domande di iscrizione nelle liste degli utenti che siano pervenute e registrate entro il primo semestre dell'anno successivo.

La cancellazione dalla lista degli utenti e la sospensione dal diritto di utenza sono pronunciate dal Comitato di Amm.ne in qualunque tempo. Con apposito regolamento sono definite tutte le modalità in materia di iscrizione, reinscrizione e cancellazione dalla lista degli utenti e per la sospensione dei diritti di utenza.

Art. 17 – Il rigetto della domanda di revoca del provvedimento di sospensione deve essere preceduto dagli adempimenti stabili per la iscrizione.

Le definitive decisioni del Comitato di Amm.ne in materia di iscrizione, reinscrizione e cancellazione dalla lista degli utenti, di sospensione e di revoca del diritto di utenza sono notificate entro dieci giorni all'interessato a mezzo raccomandata A.R.

Contro le decisioni predette l'interessato può ricorrere entro il termine di 15 gg alla Giunta Regionale Servizio Bonifica Economia Montana e Foreste del Settore Agricoltura che decide definitivamente entro i successivi 30 gg.

Art.18 – L'esercizio finanziario dell'Amm.ne Separata coincide con l'anno solare e avrà inizio il primo Gennaio e terminerà il 31 Dicembre dello stesso anno.

I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto economico del bilancio e il conto del patrimonio da inviare alla Giunta Regionale Servizio Bonifica Montana e Foreste del Settore Agricoltura ai sensi della legge 3/98.

Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficienza dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.

Il conto consuntivo è approvato dal Comitato di Amm.ne entro il 30 giugno di ogni anno

Art.19 – Il Comitato di Amm.ne entro tre mesi dall’approvazione del bilancio sociale predispone ed approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario successivo con allegata relazione previsionale e programmatica e di un bilancio di previsione pluriennale di durata pari a quello del Comune di Pietracamela.

Art.20 – In funzione della rilevanza dell’attività gestionale e della rilevanza economica e finanziaria dei risultati di bilancio, l’Amministrazione Separata con delibera del Comitato di Amm.ne deve dotarsi dei revisori di conti.

Art.21 – Ciascun naturale, in quanto partecipante della disponibilità del demanio civico universale, ha il diritto dovere in caso di inerzia dell’Amm.ne Separata di promuovere innanzi alla regione Abruzzo le azioni e i ricorsi di spettanza dell’Amm.ne Separata per la rivendica di terre civiche abusivamente occupate, tutela degli usci civici e dell’interesse della comunità dei frazionisti.

Art.22 – All’Amministrazione Separata per quanto non previsto nel presente Statuto e dai regolamenti, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari che riguardano i Comuni compatibilmente con la speciale fisionomia delle Amm.ni Separate e con le norme attinenti alla legislazione degli usi civici.

Art.23 – Il Comitato di Amministrazione potrà essere sciolto con decreto del Presidente della Giunta Regionale nei seguenti casi:

- a) per gravi motivi di Ordine Pubblico
- b) per grave pregiudizio portato all’Amm.ne separata quando, richiamato all’osservanza di obblighi ad esso imposti da leggi e regolamenti generali e speciali persista a violarli.
- c) Per mancata elezione del Presidente entro 30 gg dalla proclamazione degli eletti o dalla vacanza comunque verificatasi o dalla data di presentazione delle dimissioni
- d) Per dimissioni o decadenza della maggioranza assoluta dei membri del Comitato.
- e) Per inadempimento ai dettati degli articoli 18 e 19 dello Statuto.

In tale caso l’Amministrazione Separata è affidata al Commissario Straordinario che sarà nominato dal Presidente della Giunta Regionale con l’intesa del settore agricoltura con spese a carico dell’Amministrazione Separata.

REGOLAMENTO
Per l'esercizio degli usi civici e dell'uso
Dei pascoli sui beni demaniali del Comune di
Pietracamela

Approvato con delibera consiliare n.18 del 11/8/1938.

TITOLO I : Degli usi civici

Art.1 L'esercizio degli usi civici sui beni del demanio * di Pietracamela è goduto dai cittadini e da coloro che dimorano stabilmente nel Comune; è disciplinato dal presente regolamento. I beni demaniali sui quali si possono esercitare gli usi civici sono:

- a) *La montagna di Pietracamela*
- b) *La montagna di Intermesoli*
- c) *Il demanio seminatorio*

I beni di cui alle lettere A e B sono parte a bosco e parte a prati naturali; quelli della lettera C sono costituiti da terreni ceduti in coltivazione ai naturali, dietro corrisposta di " GABELLI"

I beni di cui alla lettera C saranno per l'avvenire affittati per la coltivazione con contratti annualmente rinnovabili i quali resteranno rescissi , senza che gli affittuari possano dal Comune pretendere danni di sorta, col provvedimento di ripartizione in quote dei beni stessi, da effettuarsi in applicazione dell'art.13 e seguenti della Legge n.1766 del 16/6/1927.

Art.2 I principali usi civici che si possono esercitare sui beni anzidetti sono:

- a) la raccolta dei prodotti spontanei della terra: quali le erbe aromatiche e medicinali, i funghi , le lumache, i vimini etc.
- b) il legnatico
- c) il pascolo
- d) l'uso delle acque per abbeveraggio del bestiame *

Art.3 L'esercizio di cui alla lettera a dell'art.2 per quanto riguarda la raccolta delle erbe medicinali ed aromatiche è libera per tutti quelli che sono in possesso dai requisiti voluti dalla legge in merito; i prodotti raccolti possono formare oggetto del commercio anche fuori dal territorio nazionale.

Del pari libero e gratuito è l'uso delle acque in quanto non contravvenga alle disposizioni dettate al riguardo dalle leggi vigenti.

L'esercizio dei diritti di legnatico e di pascolo viene disciplinato dalle disposizioni qui di seguito riportate.

DEL LEGNATICO

Su deliberazione del Podestà * da prendersi non più tardi del mese di giugno di ogni anno, il quantitativo di legna verde occorrente all'uso civico della popolazione del Comune, viene assegnato con regolare verbale approvato dalla Prefettura*.

Tale quantitativo viene determinato in base ad un elenco delle famiglie degli aventi diritto e secondo la possibilità del bosco; nell'eventualità che questa possibilità non consenta l'uso civico per tutte le famiglie aventi diritto, questo sarà limitato alle sole famiglie povere del Comune.

Art.4 Avuto il verbale di assegno il Comune * provvederà con apposita squadra di tagliatori da esso reclutata al taglio della zona di bosco assegnata, al deposito della legna e al suo concentramento in un posto dello stesso bosco o al margine di esso da cui sia agevole prelevarla.

Gli utilisti prelevano dai depositi così costituiti * La bolletta dell'esattore comunale può essere sostituita da un buono dell'ufficio comunale in casi veramente eccezionali e limitatamente alle persone iscritte nell'elenco dei poveri. E' fatto assoluto divieto all'utilista di tagliare la legna per proprio conto , a tale scopo egli, nel recarsi nel bosco per ritirare la legna a lui spettante, non deve essere fornito né di accette, né di pennati, né di altri arnesi atti al taglio di piante o polloni.

Art.5 Il prezzo della legna è determinato dalla milizia forestale * nel verbale di assegno. In esso viene tenuto conto oltre che del macchiatico di favore anche della spesa di taglio, allestimento e concentrazione nei luoghi di deposito.

Il prezzo della legna così stabilito non può essere per nessun motivo aumentato.

Art.6 La ripartizione della legna fra le singole famiglie aventi diritto quali risultano dall'elenco di cui all'art.3 viene fatta dal Podestà * assistito dal segretario del fascio * e per le frazioni dai rispettivi delegati.

Art.7 Il Comune * avvertirà tempestivamente il comando della milizia..... *

Art.8 Là dove ne hanno diritto gli utilisti possono raccogliere la legna secca nei boschi comunali * ; ad impedire però abusi e a facilitare la sorveglianza ... tale raccolta è limitata ai mesi di agosto e settembre di ogni anno.

TITOLO II : Dell'uso dei pascoli

Cambiato con delibera consiliare del 24/4/1962 che approva "Il regolamento per l'uso dei pascoli montani di proprietà * del Comune riservato al godimento degli utilisti e dei cittadini naturali (costituito da 24 articoli)

Si riportano solo gli articoli del regolamento 1938 (art./38) e del 1962 (art./62)per la parte che individua le zone del demanio civico ovvero proprietà collettiva e *non proprietà comunale*, in quanto è necessario procedere all'aggiornamento normativo e di uso a seguito della istituzione dell'Asbuc di Intermesoli.

Art.10/38 Il complesso dei pascoli sopra indicati è diviso ai fini del regime di utilizzazione nel seguente modo:

- a) *Montagna di Pietracamela*
- b) *Montagna di Intermesoli*
 - 1) *Zona superiore*
 - 2) *Zona inferiore*

A sua volta la zona superiore è divisa in *Montagna propriamente detta e Campestrini*.

La montagna propriamente detta è quella che annualmente si affitta comprende 14 lande e comparti così denominate:

Canala, Colle Montoro, Piana, Arapietra, Fossa , Trignano, Calderotto, Piano delle Mandorle, Storna prima, Storna seconda, Capanne di Campo Pericoli, Conchetta d'oro, Rifugio vecchio, Sopra rifugio vecchio.

I Campestrini sono costituiti dai terreni compresi tra la linea che *dalla Croce dell'Albaneto va a Colle Cepito, Vena di Minghisante, Peschio della Pronca, Acqua delle Fonticelle, Coste del Rio Ruso, Peschio delle Prate*, e quella che divide la zona superiore dall'inferiore e che :

dall'acqua della Canala va ad acqua delle Fosse, Capo Tassete, Capo Cesa Calante, Fondo Trignano, Prato della Mazza, Vegnana, Casetta Bonaduce, Prato Pedichette e Peschi delle Prate.

La zona inferiore comprende tutti i terreni a valle di detta ultima linea , salvo quelli riservati a termini di legge.

La Montagna di Intermesoli è pure divisa in due zone:

- 1) Zona superiore
- 2) Zona inferiore

La zona superiore è quella che annualmente si affitta, può sopportare un carico di 3000 (tremila) ovini oppure di 300 (trecento) bovini o 187 equini come dalla equivalenza sopra indicata.

Le due zone sono tra loro divise dalla linea che: **da Montenero va ai limiti del lago al vallone di Cima...tore, alla Vena Bianca**, prolungandosi da questo punto in linea retta **per i Grotti sino al confine col Comune di Fano Adriano** e precisamente sino alla **croce posta sulla linea di confine** tra i due Comuni.

Nella zona inferiore, che comprende tutti i beni siti al di sotto della linea anzidetta il pascolo è proibito nei terreni riservati a termini di legge.

Art.1/ 62 I pascoli permanenti di proprietà del Comune * gravati da diritto d'uso pascolo a favore degli utenti saranno utilizzati secondo le norme e con le limitazioni fissate dal presente regolamento.

La parte eccedente i bisogni di tutto il bestiame di proprietà degli utenti del Comune potrà essere concessa in affitto a Enti o privati; nel caso invece che siano insufficienti per tutto il bestiame di proprietà degli aventi diritto saranno ammessi solo il numero e le specie di bestiame compatibili con l'estensione e la produttività dei pascoli disponibili.

Art.3/62 Trattandosi di esercitare un uso civico ne consegue che il godimento dei pascoli resta vincolato oltre che alle norme del presente regolamento anche a quelle contemplate dallo speciale regolamento di uso civico.

Art.4/62 L'annua tassa di pascolo o fida di pascolo dovrà essere versata con la rata di agosto all'esattoria; il Comune * ogni anno tenendo conto dell'andamento dell'industria armentizia e delle esigenze del bilancio comunale determina la tassa fida per singolo capo ossia l'ammontare dovuto dagli utenti per i capi all'alpeggio.

Art.8/62 Il complesso dei pascoli permanenti è suddiviso ai fini di una razionale utilizzazione in zone pascolative eventualmente delimitate con opportuna staccionata o chiudenda, come appresso:

- Capoluogo Montagna di Pietracamela **sup. Ha 1350** confina con Isola, Fano Adriano, L'Aquila
- Intermesoli Montagna di Intermesoli sup. Ha. 700. Confina con Fano Adriano e l'Aquila

Art.10/ 62 Ciascuna zona pascoliva che non sia stata assoggettata ai lavori di miglioria o quando se ne presenti la necessità deve essere posta a riposo per un periodo di almeno due anni durante i quali è opportuno che siano curati tutti quei lavori di ordinaria coltura e manutenzione..... non trascurando altresì l'eventuale costruzione di ricoveri e la sistemazione della viabilità.

* variazioni da apportare in seguito alla istituzione dell'Asbuc e in funzione del nuovo regolamento da compilare in funzione delle nuove norme e funzioni.

INDICE

- Presentazione del Presidente, Corrado Bellisari, Asbuc di Inyermesoli.

- Parte prima: Brevi cenni storici pag. 1-9
Gli antichi popoli italici: I Sabelli, I Romani, I secoli dell'alto medioevo
La Chiesa e gli Ordini Monastici, Il Catalogus Baronum, L'Avvento dei
Normanni e degli Svevi

- L'epoca moderna pag. 10 – 20
- *I primi regolamenti d'uso civico, Prima e dopo la legge del 16/6/1927*
n.1766, Le Comunità locali tra pubblico e privato, Le attuali normative
statali e regionali

- Parte seconda: Il territorio pag. 21 – 27
- *L'organizzazione territoriale, Il modello insediativi, Il modello*
Architettonico, Gli interni e l'arredo della casa, Gli altri manufatti.
- *Usi civici e artigianato*

- Lo statuto dell'Asbuc di Interemesoli: pag. 28 – 33

- Estratti dei regolamenti di uso civico del 1938 e del 1962: pag. 33 - 36